

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Fotovoltaico Protezione Consumer

Polizza multigaranzia a protezione di Impianto Fotovoltaico

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 12.2023

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

- è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei Rischi attinenti la proprietà di un impianto fotovoltaico da parte di persona fisica;
- è un prodotto modulare che consente ai Clienti di costruire il pacchetto assicurativo che soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza.

 Che cosa è assicurato?	 Che cosa non è assicurato?
È assicurato l'impianto fotovoltaico, costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete, pompe di calore, batterie di accumulo, caldaie ibride, colonnine di ricarica elettrica. L'impianto fotovoltaico è assicurato per i seguenti eventi: Garanzie sempre presenti - INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO - FENOMENO ELETTRICO - EVENTI ATMOSFERICI - ATTI VANDALICI, DOLOSI E SABOTAGGIO Garanzia sempre presente - RICORSO TERZI Garanzia sempre presente - DIARIA PER DANNI INDIRETTI Garanzia facoltativa - FURTO Sono assicurabili gli Impianti individuati in Polizza	Sono esclusi dalla garanzia i Danni: • causati da eventi non indicati nell'oggetto dell'Assicurazione, da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; • causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti, sovraccarico neve, gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; • di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione.

riferiti all'Abitazione abituale dell'Assicurato, la cui ubicazione è indicata in Polizza. Gli Impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'Impianto di cui l'Assicurato dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della Polizza.	Gli Impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'Impianto di cui l'Assicurato dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della Polizza.
 Dove vale la copertura?	 Ci sono limiti di copertura?
L'assicurazione vale per gli impianti fotovoltaici ubicati in Italia.	La garanzia Furto è poi operante solo a condizioni che: - l'Impianto sia stabilmente ancorato al suolo o al Fabbricato con sistemi anti-svito (saldature, bulloni del tipo a testa spaccata ed altri simili sistemi di fissaggio); - l'Impianto posto sul Tetto di Fabbricato, nel sottotetto, o su tettoie si trovino ad un'altezza non inferiore a m 4,00 dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - l'Impianto posto al suolo sia racchiuso in area protetta da recinzione di altezza non inferiore a m. 2,00 e costituita da struttura in mattoni, pietra, pannelli prefabbricati in cemento armato o similari, reti metalliche o cancellate; - le batterie di accumulo, se collocate in spazio interno, siano soggette ad adeguata areazione/ventilazione. I Danni da Furto sono indennizzabili anche quando dette cose siano state smontate dai relativi supporti senza rottura o scasso degli stessi a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei luoghi in cui sono installate le cose assicurate: a) violando le difese esterne della recinzione o del Fabbricato mediante rottura o scasso; uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refurtiva.
 Che obblighi ho?	
Il Contraente/Assicurato ha il dovere di rilasciare dichiarazioni che vere, esatte, non reticenti e complete. Il Contraente/Assicurato ha il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio	

assicurato.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio viene pagato all'Intermediario di Assicurazione in unica soluzione anticipata per tutta la durata dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore accetta la Proposta di Assicurazione del Contraente. Se il contratto di assicurazione è concluso:

il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato;

il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio qualora effettuato successivamente alla data di decorrenza indicata in Polizza.

L'Assicurazione:

- ha la durata indicata nel Certificato di Polizza, con il massimo di 10 anni;
- cessa alla scadenza, senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo. Non è pertanto necessaria la disdetta.

Assicurazione Danni a protezione di impianto fotovoltaico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Compagnia: **NET INSURANCE S.p.A.**

Prodotto: “Fotovoltaico Protezione Consumer”

Data di realizzazione: Ed. 02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:
<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sezione I (sempre presente)

L'Assicuratore indennizza, nei limiti del Capitale Assicurato, i danni subiti dall'Impianto, nei seguenti casi:

a) INCENDIO. FULMINE, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO

Si intendono i Danni derivanti da: Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio, compresi quelli originati all'esterno dell'Abitazione. Sono compresi, entro il limite del 10% del Capitale Assicurato:

- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile, esclusi materiali tossici e nocivi.

b) FENOMENO ELETTRICO

Si intendono i Danni all'Impianto derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

c) EVENTI ATMOSFERICI

Si intendono i Danni causati all'Impianto da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria.

d) ATTI VANDALICI, DOLOSI E SABOTAGGIO

Si intendono i Danni causati all'Impianto da atti vandalici, dolosi o di sabotaggio, anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Sono esclusi i Danni: da Furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; da imbrattamento; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; da terrorismo.

Sezione II (sempre presente)	RICORSO TERZI L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 100.000, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio dell'Impianto, purché indennizzabili a termini di Polizza. L'Assicurazione non comprende i Danni: • a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare l'Assicuratore delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Assicuratore avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Assicuratore
Sezione III (sempre presente)	DIARIA PER DANNI INDIRETTI : L'Assicuratore si obbliga a riconoscere all'Assicurato un Indennizzo per la mancata produzione di energia durante il periodo di inattività totale dell'impianto fotovoltaico in caso di Danno indennizzabile ai sensi della Sezione I. Per ogni giorno di mancata produzione di energia, l'Assicuratore riconosce una diaria di € 25,00 al giorno, fino all'importo massimo di € 1.000,00, che costituisce comunque la massima esposizione, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso dell'Anno Assicurativo.
Sezione IV (facoltativa)	FURTO: L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Capitale Assicurato, in caso di Furto dell'Impianto, o porzione di Impianto, commesso da ladri.
Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni	Esclusioni operanti per tutte le Sezioni. Sono esclusi dalla garanzia i Danni: • causati da eventi non indicati nell'oggetto dell'Assicurazione; • qualora non siano rispettate le "Condizioni di operatività dell'Assicurazione"; • causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione; • causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; • causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti, sovraccarico neve, gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; • di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione; • per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate; • avvenuti durante il trasporto dell'Impianto; • causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; • di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; • dovuti a difetti di rendimento; • causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell'Assicurato; • dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico; • causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; • causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici); • alle linee di distribuzione o trasmissione di energia; • connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stitilicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori; • connessi o dovuti a sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate; • causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; • a moduli e componenti elettronici dell'Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna. L'Assicuratore, inoltre, non è obbligato ad indennizzare danni: • a conduttori esterni alle Cose assicurate; • a costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;

	• ad Impianti installati su serre; • alle batterie di accumulo per eventi diversi da INCENDIO. FULMINE, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO. Esclusioni specifiche della Sezione II (RICORSO TERZI): Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato. Esclusioni specifiche della Sezione III (DIARIA PER DANNI INDIRETTI): Sono esclusi dalla garanzia i Danni: • derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'Impianto per scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità; • derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'Impianto per interruzione dell'energia elettrica da parte del Distributore/Ente erogatore; • derivanti da difetti di rendimento dell'Impianto; • derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'Impianto per cause esterne che ne impediscano la ricostruzione, il ripristino o il rimpiazzo come: rallentamenti nella fornitura dei materiali, mancanza di certificazioni/autorizzazioni/, scioperi; • in caso di parziale inattività di produzione elettrica; • sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; • penali o indennità o multe dovute a terzi; • eventi di forza maggiore; • scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali. Sono inoltre esclusi dalla garanzia: revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli Impianti danneggiati o distrutti. Esclusioni specifiche della Sezione IV (FURTO): Sono esclusi dalla garanzia i Danni: • commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con l'Assicurato; persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere, esclusi i Collaboratori Domestici; persone incaricate della sorveglianza dei locali dell'Abitazione; persone che sono legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2 e 3) anche se non coabitanti; • avvenuti in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al Fabbricato; • a batterie di accumulo; • ad Impianti siti in Abitazione Saltuaria.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito la tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti per ogni garanzia.

Sezione I	INCENDIO. FULMINE, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO - FENOMENO ELETTRICO - EVENTI ATMOSFERICI ATTI VANDALICI, DOLOSI E SABOTAGGIO: Per ogni Sinistro, l'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno Scoperto pari al 10% del Danno, con il minimo di € 500,00.
Sezione II	RICORSO TERZI: Per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 100,00.
Sezione III	DIARIA PER DANNI INDIRETTI: L'inattività totale si computa a partire dal quarto giorno successivo dall'evento dannoso e fino alla riparazione dell'Impianto.
Sezione IV	FURTO: Per ogni Sinistro, l'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno Scoperto pari al 10% del Danno, con il minimo di € 2.500,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Fotovoltaico Protezione Consumer:

- è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei Rischi attinenti la proprietà di un impianto fotovoltaico;
- è un prodotto modulare che consente ai Clienti di costruire il pacchetto assicurativo che più soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: l'intermediario percepisce una commissione pari al 35% del premio imponibile corrisposto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	--

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

Sommario

GLOSSARIO.....	2
PREMESSA.....	4
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE.....	4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	4
Art. 2 - Conclusione del contratto di assicurazione – Effetto e durata del contratto - Premio.....	5
Art. 3 - Effetto, durata e recesso dal contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza.....	5
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	5
Art. 5 - Forma delle comunicazioni.....	5
Art. 6 - Aggravamento del Rischio.....	5
Art. 7 - Esagerazione dolosa del Danno.....	5
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro.....	6
Art. 9 - Riduzione dei capitali / massimali assicurati.....	6
Art. 10 - Variazione dell'ubicazione del Rischio.....	6
Art. 11 - Validità territoriale.....	6
Art. 12 - Colpa grave.....	6
Art. 13 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione.....	6
Art. 14 - Oneri fiscali.....	6
Art. 15 - Altre assicurazioni.....	6
Art. 16 - Limite massimo dell'Indennizzo.....	7
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente.....	7
Art. 18 - Rinvio alle norme di Legge.....	7
Art. 19 - Glossario.....	7
QUALI SONO I REQUISITI PER POTERE ASSICURARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?.....	7
Art. 20 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione.....	7
QUALI SONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?.....	7
Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione.....	7
Art. 22 - Il Capitale Assicurato.....	8
Art. 23 - Determinazione dell'ammontare del Danno.....	8
Art. 24 - Scoperto e Franchigia.....	9
Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione.....	9
Art. 26 - Franchigia.....	9
Art. 27 - Oggetto dell'Assicurazione.....	9
Art. 28 - Franchigia.....	9
Art. 29 - Oggetto dell'Assicurazione.....	10
Art. 30 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione.....	10
Art. 31 - Il Capitale Assicurato.....	10
Art. 32 - Determinazione dell'ammontare del Danno.....	10
Art. 33 - Franchigia.....	11
Art. 34 - Recupero delle Cose rubate.....	11
Art. 35 - Esclusioni.....	11
Art. 36 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	13
QUAL E' LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO IN CASO DI SINISTRO?.....	13
Art. 37 - Procedura per la valutazione del Danno.....	13
Art. 38 - Mandato ai Periti.....	13
IN QUALI TEMPI L'ASSICURATORE LIQUIDA L'INDENNIZZO?.....	14
Art. 39 - Pagamento dell'Indennizzo.....	14
Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.....	15
CONTATTI UTILI.....	18

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente.

Abitazione abituale

L'abitazione ove l'Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria

Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano.

Allagamento - Flash Floods

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione – Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Appropriazione indebita

Reato commesso da chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli era stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale Assicurato

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e Anno assicurativo, l'Assicuratore presta la garanzia.

Certificato di Assicurazione

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Collaboratori domestici

Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby-sitter.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Cose

Gli oggetti materiali.

Danni

I danni indennizzabili o risarcibili.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Complesso delle opere edili costituenti l'Abitazione dell'Assicurato.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;

arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l'Assicuratore procede all'indennizzo del Danno.

Impianto

Impianto fotovoltaico costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete, pompe di calore, batterie di accumulo, caldaie ibride, colonnine di ricarica elettrica.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

Massimale

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, l'Assicuratore presta la garanzia.

Parte

L'Assicuratore e l'Assicurato, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore e l'Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del

Premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'Assicurazione.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia

Condizioni di Assicurazione



Fotovoltaico Protezione Consumer

Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevencono.

Valore di rimpiazzo

Si intende, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore intero

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

PREMESSA

Fotovoltaico Protezione Consumer:

- è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei Rischi attinenti la proprietà di un impianto fotovoltaico;
- è un prodotto modulare che consente ai Clienti di costruire il pacchetto assicurativo che più soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in 4 Sezioni secondo lo schema seguente:

SEZIONE I (sempre presente)

- INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO
- FENOMENO ELETTRICO
- EVENTI ATMOSFERICI
- ATTI VANDALICI, DOLOSI E SABOTAGGIO

SEZIONE II (sempre presente)

- RICORSO TERZI

SEZIONE III (sempre presente)

- DIARIA PER DANNI INDIRETTI

SEZIONE IV (facoltativa)

- FURTO

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano l'assicurazione?

REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

COSA SUCCEDDE SE LE MIE DICHIARAZIONI SONO FALSE, INESATTE O RETICENTI?

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

QUANDO INIZIA LA COPERTURA?

QUANTO DURA LA COPERTURA?

POSSO DISDIRE L'ASSICURAZIONE?

Art. 2 - Conclusione del contratto di assicurazione – Effetto e durata del contratto - Premio

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore accetta la Proposta di Assicurazione del Contraente.

Se il contratto di assicurazione è concluso:

- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato;
- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio qualora effettuato successivamente alla data di decorrenza indicata in Polizza.

L'Assicurazione:

- . ha la durata indicata nel Certificato di Polizza, con il massimo di 10 anni;
- . cessa alla scadenza, senza tacito rinnovo.

Il Premio viene pagato in unica soluzione anticipata per tutta la durata dell'Assicurazione.

IN CASO DI VENDITA A DISTANZA, HO UN DIRITTO DI RIPENSAMENTO?

Art. 3 - Effetto, durata e recesso dal contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Qualora il contratto di assicurazione sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- a mezzo posta elettronica certificata;

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

SI PUO' MODIFICARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE?

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

COME DEVO INVIARE COMUNICAZIONI ALL'ASSICURATORE?

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure presso l'intermediario di assicurazione presso il quale è stato concluso il contratto.

CHE DEVO FARE IN CASO DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO?

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Assicurazione, non pregiudica il diritto all'Indennizzo, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

CHE SUCCEDERÀ IN CASO DI ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO?

Art. 7 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta dolosamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di furto, rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

SI PUO' RECEDERE DOPO UN SINISTRO?

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

DOPO LA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO, COME VARIA IL CAPITALE / MASSIMALE ASSICURATO?

Art. 9 - Riduzione dei capitali / massimali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali e Massimali assicurati con le singole Garanzie di Polizza si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine dell'Anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del Danno indennizzabile.

COSA DEVO FARE IN CASO DI VARIAZIONE DELL'UBICAZIONE DEL RISCHIO?

Art. 10 - Variazione dell'ubicazione del Rischio

In caso di variazione dell'ubicazione del Rischio, il Contraente deve darne comunicazione all'Assicuratore entro le ore 24 del 30° giorno dalla data della variazione. Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto all'Assicuratore, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

DOVE VALGONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?

Art. 11 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per gli Impianti siti in Italia.

IN CASO DI MIA COLPA GRAVE, RESTANO IN VIGORE LE COPERTURE ASSICURATIVE?

Art. 12 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace, salvo che per la SEZIONE IV – FURTO, anche per i Danni determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; nonché delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 1900 del c.c..

COSA SUCCEDDE QUANDO IL CONTRAENTE E' DIVERSO DALL'ASSICURATO?

Art. 13 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione

Gli obblighi derivanti dall'Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

CHI PAGA LE IMPOSTE SULL'ASSICURAZIONE?

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

COSA SI DEVE FARE SE SONO STATE SOTTOSCRITTE ALTRE ASSICURAZIONI SULLO STESSO RISCHIO?

Art. 15 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

QUALE È IL LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO?

Art. 16 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente indicato in Polizza per le singole Garanzie e salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

COME GESTIRE LE CONTROVERSIE?

Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'autorità giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

QUALI LEGGI SI APPLICANO AL CONTRATTO ASSICURATIVO?

Art. 18 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non diversamente regolato dal contratto assicurativo, valgono le norme di Legge. La Legge applicabile al contratto assicurativo è quella italiana.

IL GLOSSARIO FA PARTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE?

Art. 19 - Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

QUALI SONO I REQUISITI PER POTERE ASSICURARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?

Art. 20 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione

Sono assicurabili gli Impianti individuati in Polizza riferiti all'Abitazione abituale dell'Assicurato, la cui ubicazione è indicata in Polizza.

Gli Impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'Impianto di cui l'Assicurato dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della Polizza.

QUALI SONO LE COPERTURE ASSICURATIVE?

SEZIONE I (sempre presente)

GLI EVENTI IN GARANZIA

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore indennizza, nei limiti del Capitale Assicurato, i danni subiti dall'Impianto, nei seguenti casi:

a) INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO

Si intendono i Danni derivanti da: Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio, compresi quelli originati all'esterno dell'Abitazione.

Sono compresi, entro il limite del 10% del Capitale Assicurato:

- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio previste dall'Art. 1914 c.c.;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile, esclusi materiali tossici e nocivi.

b) FENOMENO ELETTRICO

Si intendono i Danni all'Impianto derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

c) EVENTI ATMOSFERICI

Si intendono i Danni causati all'Impianto da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria.

d) ATTI VANDALICI, DOLOSI E SABOTAGGIO

Si intendono i Danni causati all'Impianto da atti vandalici, dolosi o di sabotaggio, anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Sono esclusi i Danni:

- da Furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da terrorismo.

QUALE È LA FORMA DELL'ASSICURAZIONE?

Art. 22 - Il Capitale Assicurato

Il Capitale Assicurato è a Valore Intero, forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

L'Assicurazione è prestata per il Capitale Assicurato che l'Assicurato dichiara corrispondere al Valore di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto, ossia il relativo prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un Impianto uguale.

Qualora al momento del Sinistro, il Capitale Assicurato risulti inferiore al predetto Valore di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto, ossia al relativo prezzo di listino o, in mancanza, al costo effettivo per la sostituzione con un Impianto uguale, verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'Art. 1907 c.c.

Resta, tuttavia, convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il Valore di rimpiazzo non ecceda il Capitale Assicurato in misura superiore al 20%.

COME SI DETERMINA L'AMMONTARE DEL DANNO?

Art. 23 - Determinazione dell'ammontare del Danno

- a. In caso di **Danno suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'Impianto):
1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate;
 2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
- L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.

- b. in caso di **Danno non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'Impianto):
1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni l'ammontare del Danno sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo:
 - I. il Danno si sia verificato **entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'Impianto**;
 - II. il rimpiazzo sia eseguito **entro 6 mesi dalla data del Sinistro**;
 - III. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
 2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "I.", del punto "b. 1." e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "III." si applicano le norme che seguono:
 - IV. si stima il valore dell'Impianto al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - V. si stima il valore ricavabile dai residui.
- L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come "IV.", diminuito dell'importo stimato come "V.".

Un Danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il Valore di rimpiazzo a nuovo di una Cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della Cosa danneggiata.

L'Assicuratore, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra Cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e

Condizioni di Assicurazione



Fotovoltaico Protezione Consumer

Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il Danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 1907 del c.c.

QUALE È LA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO?

Art. 24 - Scoperto e Franchigia

Per ogni Sinistro, l'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di:

. uno Scoperto pari al 10% del Danno, con il minimo di € 500,00.

SEZIONE II (sempre presente)

GLI EVENTI IN GARANZIA

Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione

a) RICORSO TERZI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 100.000, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio dell'Impianto, purché indennizzabili a termini di Polizza.

L'Assicurazione non comprende i Danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Assicuratore delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Assicuratore avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Assicuratore.

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato.

QUALE È LA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO?

Art. 26 - Franchigia

Per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 100,00.

SEZIONE III (sempre presente)

GLI EVENTI IN GARANZIA

Art. 27 - Oggetto dell'Assicurazione

a) DIARIA PER DANNI INDIRETTI

L'Assicuratore si obbliga a riconoscere all'Assicurato un Indennizzo per la mancata produzione di energia durante il periodo di inattività totale dell'Impianto fotovoltaico in caso di Danno indennizzabile ai sensi della Sezione I.

Per ogni giorno di mancata produzione di energia, l'Assicuratore riconosce una diaria di € 25,00 al giorno, fino all'importo massimo di € 1.000,00, che costituisce comunque la massima esposizione, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso dell'Anno Assicurativo.

QUALE È LA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO?

Art. 28 - Franchigia

L'inattività totale si computa a partire dal quarto giorno successivo dall'evento dannoso e fino alla riparazione dell'Impianto.

SEZIONE IV (facoltativa)

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

GLI EVENTI IN GARANZIA

Art. 29 - Oggetto dell'Assicurazione

a) FURTO

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Capitale Assicurato, in caso di Furto dell'Impianto, o porzione di Impianto, commesso da ladri.

QUALI SONO I REQUISITI DI VALIDITA' DELLA COPERTURA?

Art. 30 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione

La garanzia Furto è operante a condizioni che:

- l'Impianto sia stabilmente ancorato al suolo o al Fabbricato con sistemi anti-svito (saldature, bulloni del tipo a testa spaccata ed altri simili sistemi di fissaggio);
- l'Impianto posto sul Tetto di Fabbricato, nel sottotetto, o su tettoie si trovino ad un'altezza non inferiore a m. 4,00 dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- l'Impianto posto al suolo sia racchiuso in area protetta da recinzione di altezza non inferiore a m. 2,00 e costituita da struttura in mattoni, pietra, pannelli prefabbricati in cemento armato o similari, reti metalliche o cancellate;
- le batterie di accumulo, se collocate in spazio interno, siano soggette ad adeguata areazione/ventilazione.

I Danni da Furto sono indennizzabili anche quando dette cose siano state smontate dai relativi supporti senza rottura o scasso degli stessi a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei luoghi in cui sono installate le cose assicurate:

- a) violando le difese esterne della recinzione o del Fabbricato mediante rottura o scasso; uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refurtiva.

QUALE È LA FORMA DELL'ASSICURAZIONE?

Art. 31 - Il Capitale Assicurato

Il Capitale Assicurato è a Primo Rischio Assoluto, forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

COME SI DETERMINA L'AMMONTARE DEL DANNO?

Art. 32 - Determinazione dell'ammontare del Danno

Fermo il limite di Indennizzo pari al Capitale Assicurato:

- c. In caso di **Danno suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'Impianto):
 - 3. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate;
 - 4. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.
- d. in caso di **Danno non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'Impianto):
 - 3. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni l'ammontare del Danno sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo:
 - VI.** il Danno si sia verificato **entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'Impianto**;
 - VII.** il rimpiazzo sia eseguito **entro 6 mesi dalla data del Sinistro**;
 - VIII.** il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
 - 4. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "I.", del punto "b. 1." e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "III." si applicano le norme che seguono:
 - IX.** si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - X.** si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come "IV.", diminuito dell'importo stimato come "V.".

Un Danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una Cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della Cosa danneggiata.

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

L'Assicuratore, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra Cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il Danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

QUALE È LA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO?

Art. 33 - Franchigia

Per ogni Sinistro, l'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno Scoperto pari al 10% del Danno, con il minimo di €2.500,00.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI RECUPERO DELLE COSE RUBATE?

Art. 34 - Recupero delle Cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà dell'Assicuratore, se questi ha risarcito integralmente il Danno.

Se invece l'Assicuratore ha indennizzato il Danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino a concorrenza della parte di Danno eventualmente rimasta scoperta dall'Assicurazione; il resto spetta all'Assicuratore. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le Cose recuperate previa restituzione all'Assicuratore dell'Indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del Danno, **l'Assicuratore risponde soltanto dei Danni eventualmente sofferti dalle Cose.**

IN QUALI CASI LA COPERTURA NON È OPERANTE?

Art. 35 - Esclusioni

35.1. Esclusioni operanti per tutte le Sezioni.

Sono esclusi dalla garanzia i Danni:

- causati da eventi non indicati nell'oggetto dell'Assicurazione;
- qualora non siano rispettate le "Condizioni di operatività dell'Assicurazione" di cui all'art. 20;
- causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti, sovraccarico neve, gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione;
- per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose assicurate;
- avvenuti durante il trasporto dell'Impianto;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- dovuti a difetti di rendimento;
- causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell'Assicurato;
- dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

- causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
- alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;
- connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;
- connessi o dovuti a sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le Cose assicurate;
- causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Appropriazione Indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- a moduli e componenti elettronici dell'Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 1. controlli di funzionalità;
 2. manutenzione preventiva;
 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

L'Assicuratore, inoltre, non è obbligato ad indennizzare danni:

- a conduttori esterni alle Cose assicurate;
- a costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- ad Impianti installati su serre;
- alle batterie di accumulo per eventi diversi da INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE, ESPLOSIONE E SCOPPIO.

35.2. Esclusioni specifiche della Sezione III.

Sono esclusi dalla garanzia i Danni:

- derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'Impianto per scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità;
- derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'Impianto per interruzione dell'energia elettrica da parte del Distributore/Ente erogatore;
- derivanti da difetti di rendimento dell'Impianto;
- derivanti dal prolungamento dell'inattività dell'Impianto per cause esterne che ne impediscano la ricostruzione, il ripristino o il rimpiazzo come: rallentamenti nella fornitura dei materiali, mancanza di certificazioni/autorizzazioni/, scioperi;
- in caso di parziale inattività di produzione elettrica;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- eventi di forza maggiore;
- scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia: revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli Impianti danneggiati o distrutti.

35.3. Esclusioni specifiche della Sezione IV.

Sono esclusi dalla garanzia i Danni:

Condizioni di Assicurazione



Fotovoltaico Protezione Consumer

Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che abitano con l'Assicurato; persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere, esclusi i Collaboratori Domestici; persone incaricate della sorveglianza dei locali dell'Abitazione; persone che sono legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2 e 3) anche se non coabitanti;
- avvenuti in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al Fabbricato;
- a batterie di accumulo;
- ad Impianti siti in Abitazione Saltuaria.

COSA SI DEVE FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 36 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni dell'Assicuratore prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell'Assicuratore secondo quanto previsto dalla Legge (Art. 1914 c.c.);
- b) avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'Art. 1913 c.c.;
- c) in caso di Furto, rapina, Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del Danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Assicuratore;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del Danno, senza per questo avere diritto ad alcuna Indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.).

La riparazione del Danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Assicuratore. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avvenisse entro 10 giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato potrà prendere tutte le misure necessarie.

QUAL E' LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO IN CASO DI SINISTRO?

Art. 37 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due Periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 38 - Mandato ai Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

contrattuali previsti;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri contrattuali;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 37 - **"Procedura per la valutazione del Danno"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del Danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

IN QUALI TEMPI L'ASSICURATORE LIQUIDA L'INDENNIZZO?

Art. 39 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione/esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Società.

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paesi situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento/contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it

Condizioni di Assicurazione

Fotovoltaico Protezione Consumer



Polizza multirischi a protezione di impianto fotovoltaico

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it
- per fax: +39 06 97625707
- Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

Sito: www.netinsurance.it/wecare

E-mail: wecare@netinsurance.it

Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it